PATTI PARASOCIALI

Tra i soggetti di seguito indicati, COMUNI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che intervengono alla stipula della presente scrittura in qualità di soci della società **" SPT Holding S.p.A."**, società costituita in Italia con sede in Como (CO) Via Francesco Anzani, n. 37, iscritta al n. 218312 REA, (P. IVA 01815060130):

Comune	%
Albese con Cassano	1,085%
Alzate Brianza	1,801%
Anzano del Parco	0,726%
Argegno	0,203%
Bellagio	0,939%
Bizzarone	0,594%
Blessagno	0,055%
Blevio	0,442%
Bregnano	1,004%
Brenna	0,771%
Brienno	0,113%
Brunate	0,462%
Bulgarograsso	1,281%
Cantù	20,271%
Capiago Intimiano	2,289%
Carimate	0,809%
Carugo	2,600%
Casnate con Bernate	1,583%
Cassina Rizzardi	0,991%
Cavargna	0,139%
Centro Valle Intelvi	0,671%
Cermenate	2,017%
Claino con Osteno	0,174%
Colonno	0,207%
Cremia	0,241%
Cucciago	0,641%
Cusino	0,076%
Dizzasco	0,105%
Domaso	0,392%
Dongo	1,026%
Dosso del Liro	0,122%
Faggeto Lario	0,289%
Faloppio	1,758%
Fenegrò	1,242%
Figino Serenza	1,111%
Fino Mornasco	4,298%

Gera Lario	0,260%
Griante	0,214%
Guanzate	0,995%
Inverigo	4,277%
Laglio	0,278%
Lambrugo	1,016%
Lezzeno	0,564%
Limido Comasco	0,476%
Livo	0,076%
Luisago	1,079%
Lurago d'Erba	2,195%
Lurate Caccivio	5,069%
Mariano Comense	9,822%
Moltrasio	0,603%
Montorfano	1,008%
Mozzate	2,617%
Musso	0,274%
Nesso	0,394%
Novedrate	0,555%
Oltrona San Mamette	0,915%
Orsenigo	0,823%
Peglio	0,062%
Pianello Lario	0,323%
Pigra	0,126%
Plesio	0,231%
Pognana Lario	0,250%
Porlezza	1,028%
Rodero	0,539%
Ronago	0,737%
Sala Comacina	0,179%
San Bartolomeo Val Cavargna	0,357%
San Nazzaro Val Cavargna	0,156%
San Siro	0,600%
Schignano	0,267%
Senna Comasco	0,739%
Sorico	0,350%
Tavernerio	1,318%
Torno	0,331%
Tremezzina	1,374%
Uggiate Trevano	1,777%
Valmorea	0,569%
Val Rezzo	0,081%

Veleso	0,092%
Vertemate con Minoprio	0,808%
Villa Guardia	1,606%
Zelbio	0,062%
	100%

Si convengono i seguenti patti atti a regolare i loro rapporti e si impegnano a rispettarli, adempiendo non appena richiesto ai seguenti impegni:

Premesso:

- Che per il migliore perseguimento dell'interesse della Società e dei soci le parti hanno convenuto di regolamentare con appositi patti parasociali determinati aspetti relativi alla gestione ed attività sociale, nonché i loro reciproci rapporti, oltre a quanto previsto dallo Statuto sociale;
- Che le parti desiderano, altresì, regolamentare i loro rapporti, oltre quanto previsto dallo Statuto della SPT Holding S.p.A. e nel rispetto della normativa di legge applicabile;
- Che le parti intendono con il presente patto regolare e coordinare i rapporti amministrativi e gestionali della SPT Holding S.p.A. e sono intenzionate a gestire i propri interessi nella medesima Società dando anche precise istruzioni in merito ai relativi amministratori e gestori.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE

   Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

2. PATTO DI CONSULTAZIONE

   Le parti dovranno periodicamente consultarsi sui problemi di interesse comune, aumenti di capitale e comunque operazioni di rilevanza tale da incidere sulla gestione ordinaria e straordinaria della SPT Holding S.p.A..

3. SINDACATO DI VOTO

   Le decisioni degli ex Soci di CPT, assunte a maggioranza dei presenti in un'assemblea separata da tenersi preliminarmente all'assemblea di SPT Holding Spa, valgono come espressione unitaria di voto nella Assemblea della Società SPT Holding Spa, della quota di capitale sociale che rappresenta la sommatoria di tutte le quote di partecipazione degli ex Soci di CPT.

4. NOMINA AMMINISTRATORI DELLA SPT HOLDING S.P.A.

   Nello Statuto della Società SPT Holding S.p.A. è previsto all'Art.20.4 che:

   "L'assemblea provvede alla nomina di un amministratore unico esclusivamente nel caso in cui non sia consentito provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

   Fatte salve le inderogabili norme di legge, l'amministratore unico è nominato con una maggioranza di almeno il 90% del capitale sociale.

   Salva diversa unanime deliberazione della totalità del capitale presente in assemblea (purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti relative alla composizione dell'organo amministrativo con specifico riguardo l'equilibrio fra generi), la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate e depositate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

   Le liste devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

Tutte le liste devono inoltre essere formate in modo che siano rispettate le norme e i regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Ad ogni socio o gruppo di soci è consentito presentare una sola lista; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Gli amministratori saranno tratti dalle diverse liste e, a tal fine, ai candidati di ciascuna lista presentata sarà assegnato un quoziente:

- per la lista presentata da uno o più ex Soci CPT che avrà ottenuto più voti, e per le liste presentate dagli altri Soci, detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per uno per i primi candidati, per cento per i secondi candidati e per mille per tutti i candidati successivi;

- per le eventuali altre liste presentate da uno o più ex Soci CPT detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per diecimila per tutti i candidati;

i candidati delle diverse liste verranno quindi disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente ottenuto da ciascuno di essi e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato in una lista non presentata da uno o più ex Soci CPT o da un Socio Provincia o, qualora non risultasse eletto nessun amministratore candidato in una lista non presentata da uno o più ex Soci CPT o da un Socio Provincia, dal candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato.

Qualora attraverso il procedimento sopra indicato non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio fra i generi pro tempore vigente.

La medesima procedura deve essere utilizzata per garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti pro tempore vigenti che impongano per gli amministratori il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste.".

5. NOMINA E POTERI DEGLI AMMINISTRATORI IN QUOTA EX SOCI CONSORZIO PUBBLICO TRASPORTI S.P.A.

   Le parti si impegnano a deliberare le nomine dei propri componenti dell'Organo Amministrativo come segue:

   -A) Ogni Socio proporrà un singolo proprio nominativo

   -B) Ogni socio voterà un nominativo tra quelli proposti da tutti i Soci

-C) Ogni voto verrà moltiplicato per la percentuale di capitale sociale detenuto dal Socio votante

-D) i tre nominativi che avranno ottenuto i maggiori voti saranno quelli che costituiranno la lista da proporre in sede di Assemblea della Società SPT Holding S.p.A.

-E) il nominativo che avrà ottenuto i maggiori voti sarà quello che in sede di Assemblea della Società SPT Holding S.p.A. i Soci sottoscrittori del presente patto si impegnano a votare per la nomina del componente dell'Organo Amministrativo.

6. NOMINA SINDACI della SPT HOLDING S.P.A.

   Nello Statuto della Società SPT Holding S.p.A. è previsto all'Art.26.1 che:

   "Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

   Salva diversa unanime deliberazione della totalità del capitale presente in assemblea (purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti relative alla composizione del Collegio Sindacale con specifico riguardo l'equilibrio fra generi), la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate e depositate dai soci, formate nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio fra generi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

   Le liste devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

   Tutte le liste devono inoltre essere formate in modo che siano rispettate le norme e i regolamenti pro tempore vigenti che impongano per i sindaci il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

   Ad ogni socio o gruppo di soci è consentito presentare una sola lista; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.

   Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

   I sindaci saranno tratti dalle diverse liste e, a tal fine, ai candidati di ciascuna lista presentata sarà assegnato un quoziente:

   - per la lista presentata da uno o più ex Soci CPT che avrà ottenuto più voti, e per le liste presentate dagli altri Soci, detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per uno per i primi candidati, per cento per i secondi candidati e per mille per tutti i candidati successivi;

   - per le eventuali altre liste presentate da uno o più ex Soci CPT detto quoziente sarà pari al numero dei voti ottenuti dalla lista diviso per diecimila per tutti i candidati;

   i candidati delle diverse liste verranno quindi disposti in un'unica graduatoria decrescente secondo il quoziente ottenuto da ciascuno di essi e risulteranno eletti come sindaci effettivi e poi come sindaci supplenti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

   Presidente del Collegio Sindacale sarà il candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato in una lista presentata da uno o più ex Soci CPT o, qualora non risultasse eletto nessun Sindaco candidato in una lista presentata da uno o più ex Soci CPT, dal candidato che avrà ottenuto il quoziente assoluto più elevato.

   Qualora attraverso il procedimento sopra indicato non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio dei generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina inerente l'equilibrio fra i generi pro tempore vigente. La medesima procedura deve essere utilizzata per garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti pro tempore vigenti che impongano per i sindaci il possesso di determinati requisiti o qualifiche.

Nell'eventualità in cui detta procedura non assicuri i risultati indicati, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati delle caratteristiche richieste".

7. NOMINA DEI SINDACI IN QUOTA EX SOCI CONSORZIO PUBBLICO TRASPORTI S.P.A.

   Le parti si impegnano a deliberare le nomine dei propri due componenti del Collegio Sindacale come segue:

   -A) Ogni Socio proporrà un singolo proprio nominativo;

   -B) Ogni socio voterà due nominativi tra quelli proposti da tutti i Soci;

   -C) Ogni voto verrà moltiplicato per la percentuale di capitale sociale detenuto dal Socio votante.

   -D) I cinque nominativi che avranno ottenuto i maggiori voti saranno quelli che costituiranno la lista da proporre in sede di Assemblea della Società SPT Holding S.p.A.

   -E) In sede di Assemblea della Società SPT Holding S.p.A. i Soci sottoscrittori del presente patto si impegnano a votare proporzionalmente i due nominativi che avranno ottenuto i maggiori voti per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, rispettivamente il nominativo più votato come Sindaco effettivo, che coprirà anche la carica di Presidente, ed il secondo come Sindaco Supplente.

8. CLAUSOLA DI PRELAZIONE

   Nel caso un Socio (ex Socio CPT) intenda alienare in tutto o in parte le proprie azioni, queste dovranno essere offerte in prelazione, allo stesso prezzo, prima agli altri Soci del patto parasociale e, se non esercitata l'opzione da qualcuno di essi, ai restanti Soci della Società SPT Holding Spa, in proporzione alle quote possedute da ciascuno.

   Le azioni complessivamente spettanti proporzionalmente agli ex Soci di CPT e rimaste inoptate potranno essere acquistate anche solo da uno o più di tali restanti Soci della SPT Holding Spa.

9. CLAUSOLA DI GRADIMENTO

   Secondo le modalità previste al precedente punto 3), i Soci del patto parasociale esprimeranno (entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta) il proprio eventuale giudizio scritto di "non gradimento" sull'ingresso di un potenziale nuovo Socio nella compagine sociale della SPT Holding Spa, senza necessità di specifica ed espressa motivazione scritta

   La decisione assunta dalla maggioranza del Sindacato varrà come unica espressione di voto in assemblea di SPT Holding Spa.

10. RISERVATEZZA

    Le parti si obbligano a garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali ed a utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni, non potendo pertanto

in alcun caso farne uso differente; si obbliga inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto di tutte le parti qui intervenute. Tale vincolo di segretezza opererà anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto societario tra le parti, fino a quando tutti gli elementi costituenti le informazioni confidenziali non siano divenute di pubblico dominio (e comunque per non meno di tre anni).

Il presente obbligo si estende anche ad eventuali collaboratori e/o dipendenti delle parti.

11. MODIFICAZIONI

Nessuna rinuncia o modifica al presente patto avrà efficacia, se non sarà effettuata per iscritto e sottoscritta dalle parti che si intendono vincolate ad esso. Tuttavia il comportamento di una parte potrà precludere di invocare l'invalidità di modifiche o integrazioni fatte senza rispettare la forma scritta nella misura in cui la controparte abbia fatto affidamento su tale comportamento.

12. DURATA

La durata dei presenti patti è fissata in anni cinque a partire dalla data di sottoscrizione [•] e saranno rinnovati per uguale durata, in caso di mancata formale comunicazione della volontà di non rinnovarli da parte di comuni costituenti almeno il 33% dei sottoscrittori.

13. OBBLIGO DELLE PARTI

Le parti si impegnano all'adempimento di quanto stabilito nel presente patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dalla stipulazione del patto stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti, anche con efficacia ed impegno morale e d'onore

14. INVALIDITÀ DI CLAUSOLE

Qualora una clausola o una disposizione del presente patto sia invalida o inefficace, non comporterà invalidità, inefficacia o scioglimento del presente patto.

La disposizione della presente scrittura eventualmente dichiarata invalida, dovrà essere modificata in buona fede tra le parti, in modo tale da conformarsi ai rinnovati requisiti di validità o ad equilibrati criteri di onerosità e, così modificata, sarà ritenuta una disposizione del presente patto parasociale fin dal principio.

15. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ai presenti Patti o alla loro esecuzione, interpretazione, validità, sarà competente il Foro di Como, con espressa esclusione di eventuali fori alternativi e/o concorrenti.

Como, lì ……